



HAL
open science

Per una storia del “ diritto di correzione ”

Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin

► **To cite this version:**

Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin. Per una storia del “ diritto di correzione ”. Studi politici, 2024, 1, pp.131-141. 10.7413/STPOL039 . halshs-04617885

HAL Id: halshs-04617885

<https://shs.hal.science/halshs-04617885>

Submitted on 19 Jun 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Per una storia del «diritto di correzione»*

ISABELLE POUTRIN, ÉLISABETH LUSSET

Abstract:

This text presents the project that led to the publication of the *Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir* (2022), dedicated to educational and punitive violence from antiquity to the present day, mainly in the European context. In ancient societies, the use of force in the domestic sphere and the punishment inflicted on women, children, servants, slaves, schoolchildren or animals were not considered reprehensible acts but a means of maintaining the proper order of society. The dictionary examines these coercive practices from specific objects (tools, notions, places, cultural productions, etc.) and shows how they were gradually regarded as violence and became the object of legal prohibitions. The “right of correction”, long upheld by the converging interests of political and religious authorities and family fathers, is now being called into question, with the state posing as protector of the weakest and bulwark of public order.

Keywords:

Body, Family, Patriarchy, Punishment, Violence

«Frustate, sculacciate»: digitate insieme su un motore di ricerca, queste parole rimandano soprattutto alla mercificazione di pratiche erotiche “piccanti” o *spicy*, qualificazioni evocative del piacere che si può provare nel dolore. Queste esperienze richiedono un materiale adeguato proposto da siti commerciali: una frusta o un rondone, destinati a giochi “per adulti” ma è comunque necessario sapere come iniziare, a prestar fede al libro *Osez la fessée*¹ e alle rubriche “coppie” dei media femminili. Se modifichiamo leggermente la ricerca e aggiungiamo «dibattito» a «frustate, sculacciate», troviamo un insieme di pagine sulle punizioni corporali dei bambini dall’Ottocento alla legge “antisculacciate” del 2019: questo ci porta al tema della “violenza educativa ordinaria” (OEV), dell’educazione e della genitorialità. Dall’altro lato, «frustate, dibattito» ci porta alla condanna a mille frustate del blogger saudita Raif Badawi nel 2014: questa volta, riguarda la sfera del diritto penale, attraverso un tipo di punizione corporale che oggi suscita indignazione. Possiamo così notare l’ambivalenza della frusta, che viene usata in ambito familiare, scolastico o religioso, e sugli

* È la traduzione rielaborata dell’*Introduzione al Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir*, Presses universitaires de France, Paris 2022.

1 I. Baccardi, *Osate... preparare il vostro corpo all’amore*, B&M, Roma 2008.

adulti, come strumento di esecuzione o addirittura di tortura. Questi pochi esempi ci permettono di definire il tema di questo dizionario: la cosiddetta violenza educativa e punitiva o, più precisamente, il “diritto di correzione”, considerato nella sua dimensione storica, dall’Antichità ai giorni nostri. Questo tema comprende pratiche antichissime, come la ferula o la frusta; altre sono più caratteristiche di un’epoca, come il berretto da somaro o il *pensum*, e alcune (lo schiaffo, per esempio) sembrano così banali da non essere immediatamente percepite come oggetti storici.

La sculacciata nel XX secolo e la frusta nei secoli precedenti sono emblematiche di una violenza giustificata dall’intenzione di educare o correggere, che si suppone guidi il braccio della persona che colpisce. Sono poche le persone che non hanno un ricordo vivido di essere state punite a scuola, schiaffeggiate o sculacciate da un genitore, o colpite da un rondone nascosto nel cassetto della cucina. I libri per bambini, le filastrocche, i romanzi, i film e i cartoni animati sono pieni di esempi di questa violenza volta a disciplinare il corpo e la mente. In altre parole, la sculacciata sembra essere il minimo comune denominatore che ci permette di affrontare il tema del “diritto di correzione” nei suoi molteplici aspetti.

Nelle società antiche, il castigo, la punizione e l’uso della forza nella sfera domestica non erano considerati come violenza contro gli individui assoggettati. Solo quando la punizione andava oltre ciò che era considerato giusto, secondo i criteri dell’epoca, veniva definita violenza, abuso ed eccesso, e punita come tale. In Francia, la legge del 10 luglio 2019 vieta ora tutte le punizioni corporali, segnando una notevole rottura con la cultura del “diritto di correzione”². Si intende pertanto esaminare il processo storico che ha portato a questo cambiamento di prospettiva nel lungo periodo: in che modo le pratiche coercitive, considerate giuste e legittime, sono state gradualmente considerate come atti di violenza che dovevano essere controllati, vietati e puniti?

La “correzione” a cui si fa riferimento qui è definita come la violenza o la coercizione (fisica, verbale o psicologica) esercitata da una persona che ha autorità (marito, genitore, padrone o padrona, superiore religioso, insegnante, capo) su coloro che gli sono affidati (figlio, moglie, allievo, monaco o suora, servo, schiavo, animale); questa violenza è legittimata o autorizzata da un’autorità esterna (lo Stato, la Chiesa) e accettata dalla società in modo esplicito o tacito, anche se può essere oggetto di varie controversie e contestazioni. La legittimità della correzione deriva dal suo scopo, che è quello di inculcare in un individuo le norme di comportamento (obbedienza, docilità, applicazione per adempiere ai propri obblighi) accettate dalla società in base alla posizione subordinata che occupa. Correggere, in senso etimologico, significa raddrizzare, mettere in riga: addestrare, tanto quanto raddrizzare. Nella prefazione a *Les Malheurs de Sophie* (1858), la contessa de Ségur si rivolge così alla nipote: «La nonna non era sempre buona, e ci sono molti bambini che erano cattivi come lei e che si sono corretti come lei. [...] Era arrabbiata, è diventata gentile [...] era cattiva, è diventata buona»³. In questa prospettiva, la correzione è anche un dovere di chi è responsabile dei bambini o dei giovani: gli educatori devono sia educare che formare,

2 In Italia, vige l’art. 571 del codice penale, mentre è stata la Svezia nel 1979 la prima ad adottare la legislazione che ha bandito la violenza sui bambini.

3 S. Rostopchine, comtesse de Ségur, *Le disaventure di Sofia*, Salerno, Roma 1999.

essendo il bambino visto come un essere incompiuto. In un libro di preghiere donato dal duca di Milano Ludovico Sforza al figlio Massimiliano alla fine del Quattrocento, il testo della preghiera del Credo si conclude con la rappresentazione minacciosa di una mano che brandisce una frusta, con la seguente didascalia: «È stata fatta per noi bambini e soprattutto per quelli che si comportano come bestie o sciocchi». Nelle società antiche, un dovere simile incombe sul marito nei confronti della sposa, a lungo considerata come una minore da tenere nel retto cammino. Questo dovere, nel cristianesimo, impone anche agli adulti di vigilare sulla condotta dei loro simili e di esercitare una “correzione fraterna” nei loro confronti.

L'idea che ha portato a questo dizionario è nata dalla lettura di un oscuro giurista andaluso della fine del Cinquecento, Baltasar Mogollón, autore di un trattato sugli effetti legali della paura e delle varie forme di pressione o intimidazione⁴. Studiando i difetti del consenso che possono derivare dalla pressione all'interno della famiglia, Mogollón indica che le relazioni gerarchiche all'interno del nucleo familiare non si limitano al rapporto tra padre e figli, ma che, più in generale, la capacità di alcuni membri della famiglia di fare pressione sugli altri è strutturata dal loro potere, in quanto superiori, di mettere le mani addosso e castigare coloro che sono loro inferiori-sottomessi. Essendo radicata nel potenziale di violenza, questa relazione ineguale tra i membri della famiglia è segnata dal rispetto timoroso, chiamato “timore reverenziale” (*metus reverentialis*), degli inferiori (figlio minore o adulto, moglie, allievo, schiavo, liberto) nei confronti del superiore, in modo che non siano mai completamente liberi di prendere le proprie decisioni. La capacità del superiore di far valere la propria autorità in questo modo dipende in larga misura dal suo status sociale, ma anche dal grado di vulnerabilità dell'inferiore, con i bambini piccoli e le donne che si trovano nella posizione più debole. Mogollón distingue chiaramente tra questo “diritto di correzione” intrafamiliare o domestico (nel senso di *domus*, la casa) e le punizioni che possono essere inflitte dalle autorità pubbliche, un giudice, per esempio. Si capisce così che tutti hanno una parte del “diritto di correzione”, ma questa parte è molto diversa. I potenti (*potentes, honestiores*), intoccabili in ambito domestico, rimangono soggetti al controllo della giustizia penale. In questo sistema, la maggior parte degli individui occupa una posizione sia attiva che passiva: la moglie corregge i figli, il fratello o la sorella maggiore correggono i fratelli minori, e anche lo schiavo maschio, sottoposto alle peggiori violenze, corregge i membri della sua famiglia o persino altri schiavi, per conto del suo padrone. Il rapporto con la violenza fisica, la vergogna e l'umiliazione cambia a seconda dell'età, del sesso, delle risorse economiche e delle variabili di status sociale (liberi e non liberi, nobili e popolani). La diffusione del “diritto di correzione” a tutti i livelli della società contribuisce a renderlo accettabile: i bambini stessi sanno che in seguito si faranno carico della loro parte, a maggior ragione se sono nati da genitori importanti.

È difficile trovare una definizione precisa e una visione completa del “diritto di correzione” prima del Settecento. Il gesuita spagnolo Tomas Sánchez ne parla nel suo importante trattato sul matrimonio all'inizio del Seicento; secondo lui,

4 B. Mogollón, *Tractatus de his quae vi, metusve causa fiunt*, apud Franciscum Perez typographum, Siviglia 1600.

la moderazione dei colpi e l'esistenza di un motivo giustificato caratterizzano la correzione domestica⁵. Sono questi criteri a fare la differenza tra la punizione legittima che, ad esempio, un marito ha il diritto di infliggere alla moglie, la punizione, anch'essa legittima, che un esecutore infligge in un contesto giudiziario, e la violenza eccessiva e ripetuta di un marito arrabbiato, che si discosta da quanto accettato. Nelle fonti giudiziarie, il "diritto di correzione" è riconosciuto solo in parte, quando viene esercitato in modo "eccessivo": l'uso di armi letali o contundenti, i colpi "atroci" inferti in preda alla furia, all'ubriachezza o all'impulsività, lo spargimento di sangue, la messa in pericolo della vita altrui sono tipici di questi eccessi che spetta ai giudici determinare e sanzionare. Il livello accettabile di violenza e costrizione non è mai definito con precisione. Il superiore deve correggere ragionevolmente, ma non si fissa una soglia oltre la quale la correzione diventa eccessiva. Nei processi o nelle denunce a terzi, le parti non mettono in discussione il principio stesso della correzione, ma cercano di definirne i contorni a proprio vantaggio: ciò che è una "giusta correzione" per una parte sarà un "abuso" e una violenza ingiusta per l'altra.

Tre elementi distinguono la violenza basata sul "diritto di correzione" da altri tipi di violenza. In primo luogo, la persona che la esercita ha un'autorità sulla persona che subisce la violenza; questa autorità è riconosciuta da coloro che la circondano e dalla società, tuttavia, malgrado il riconoscimento, gli "eccessi" possono essere condannati. Inoltre, la persona che infligge la violenza ha una "giusta causa", una giustificazione riconosciuta come socialmente valida; correggendo, il superiore assolve al suo dovere, essendo responsabile di inculcare il buon comportamento, il rispetto delle gerarchie e il duro lavoro, non solo per mantenere l'ordine sotto il suo tetto ma anche per difendere il buon ordine della società. Infine, questa violenza si esercita all'interno della sfera domestica, intesa in senso lato. Il monastero, la scuola, il reggimento, il collegio, la tenuta coloniale o l'officina sono tutti ambiti di "diritto correzionale", nella misura in cui la struttura gerarchica è spesso esplicitamente modellata sul quadro familiare e l'esercizio della violenza prolunga o riproduce la correzione paterna.

Tra le violenze esercitate in un contesto istituzionale, sono state qui prese in considerazione solo quelle che riprendono la correzione familiare o che si ispirano al modello della punizione domestica, in particolare all'interno del carcere; su questo punto, non è stato facile tracciare una chiara demarcazione, soprattutto per il XIX secolo, e abbiamo preferito un approccio ampio. Le violenze perpetrate con il pretesto del "diritto di correzione" sono talvolta di natura criminale: è il caso delle sevizie inflitte agli schiavi nel contesto dell'economia di piantagione dei secoli XVII-XIX, che rientrano nel crimine contro l'umanità della tratta degli schiavi e della schiavitù (legge francese n. 2001-434 del 21 maggio 2001), essendo il mantenimento delle società schiaviste basato sulla violenza estrema. Inoltre, nel contesto domestico, sembra che l'invocazione del "diritto di correzione", che giustifica arbitrariamente il colpire e il violare i più deboli, apra la strada ad atti criminali

5 T. Sánchez, *Disputationum de Sancto Matrimonii Sacramento*, apud Josephum Pavonem, Genova 1602. Si veda F. Alfieri, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna 2010.

(abusi, omicidi), che per lungo tempo hanno beneficiato di una certa indulgenza, nel caso del femminicidio, ad esempio.

Lo stato della ricerca e la natura diffusa del tema della “correzione” in una grande varietà di contesti e di epoche ci hanno indotto a preferire la forma del dizionario, che riunisce un’ampia varietà di voci (ciascuna corredata da una sintetica bibliografia), a un volume di sintesi o a una raccolta di articoli specialistici. Il formato del dizionario consente un approccio graduale, in cui ogni voce tratta un argomento specifico: un oggetto materiale, un’opera letteraria o artistica, un personaggio, un corpus di fonti, un tipo di istituzione, ecc. I titoli delle voci, volutamente brevi e talvolta enigmatici, richiedono alcune precisazioni: qui non si parla di “Scuole primarie (Terza Repubblica)” o di “Scoutismo” in generale, ma di pratiche di correzione all’interno di queste scuole o di campi scout.

Fino a oggi, la correzione domestica è stata difficilmente identificata come oggetto di ricerca nelle scienze umane: la compartimentazione in vari ambiti (famiglia, educazione, giustizia e diritto, lavoro, pratiche religiose, ecc.) ha portato a studiare separatamente i gruppi colpiti da questa violenza (bambini, donne, schiavi, servi, religiosi, animali). Ci si propone di far emergere un oggetto di studio originale a più dimensioni. Una delle sfide è quella di proporre una visione di lungo periodo, che copra il maggior numero possibile di aree di correzione. Sebbene possa sembrare scioccante accostare in questo modo donne, bambini, schiavi, chierici e animali domestici, tali associazioni, analogie ed equazioni sono state fatte in varie occasioni, sia da giuristi medievali e moderni che da militanti umanitari dell’Ottocento. Abbiamo voluto esplorare questa strada in modo più sistematico, partendo dal presupposto che le violenze che si verificano nel contesto domestico, nel senso più ampio del termine, si basano su meccanismi e modalità di legittimazione simili, addirittura interdipendenti, senza minimizzare o banalizzare nessun tipo di violenza in particolare o stabilire una scala di importanza tra, ad esempio, la sculacciata e la castigazione. Inoltre, si è proceduto tenendo a mente che il dolore e l’umiliazione provati dalla persona sottoposta a violenza rimangono incommensurabili per il ricercatore.

Questo dizionario è il risultato del lavoro di un comitato scientifico composto da una dozzina di storici e storiche⁶. Comprende 248 voci scritte da 164 specialisti di varie discipline: storia, storia dell’arte, diritto, letteratura, linguistica, sociologia, studi teatrali o cinematografici, scienze dell’educazione, antropologia. Nonostante la diversità dei punti di vista adottati, il lettore può rilevare con dispiacere, a seconda dei propri interessi, l’assenza di un tema particolare. Abbiamo dovuto fare i conti con i punti oscuri della ricerca, la difficoltà di accedere ad archivi e biblioteche in tempi di emergenza sanitaria, il sovraccarico di lavoro o la malattia, che hanno impedito a un piccolo numero di redattori di portare a termine il proprio lavoro. A coloro che hanno contribuito a questo progetto va un caloroso ringraziamento per l’entusiasmo e la pazienza dimostrati durante la preparazione del libro.

Abbiamo scelto di concentrare il dizionario sulla Francia e, più in generale, sullo spazio europeo e sui suoi spazi coloniali, mentre le voci sull’antichità sono limitate

6 Véronique Beulande-Barraud, Jean-Baptiste Bonnard, Emmanuelle Chapron, Julie Doyon, Julien Dubouloz, Isabelle Heullant-Donat, Élisabeth Lusset, David Niget, Isabelle Poutrin, Diane Roussel.

alla Grecia e al mondo romano. Lo scopo di questo libro è quello di esplorare la nostra area culturale, non di sviluppare un approccio globale. Tuttavia, offre alcune incursioni al di fuori della Francia e dell'Europa, perché i discorsi che legittimano o criticano il “diritto di correzione” mobilitano costantemente come punto di confronto la figura dell'Altro più o meno civilizzato, sia nel passato che in un'altra area geografica. Queste figure di alterità possono essere lontane (la fustigazione cinese, il *knut* russo, la lapidazione islamica) o più vicine a noi, come le rappresentazioni fatte dai francesi nell'Ottocento della perfida Albione e delle sue pratiche di fustigazione, descritte come un “vizio inglese”, o, più recentemente, della Svezia, il primo Paese a vietare le punizioni corporali ai bambini nel 1979.

In quanto oggetto labile, la “correzione” si presta a numerose associazioni e sguardi da lontano. Lo dimostrano le antologie che, a partire dal Settecento, hanno fornito cataloghi eterogenei degli usi delle frustate e delle sculacciate nel corso dei secoli, mescolando punizioni scolastiche, penitenziali o erotiche con pratiche diverse come l'antico Lupercale, un rito iniziatico di autoflagellazione⁷. Con il pretesto dell'erudizione, queste antologie danno volentieri libero sfogo al fascino voyeuristico nei confronti delle sofferenze di donne, bambini e schiavi. Hanno anche la funzione di rassicurare i lettori sull'ammorbidimento della morale e del sapere disciplinare che caratterizzerebbe l'Occidente, rafforzando al contempo i luoghi comuni sulla ferocia di terre lontane. Tuttavia, la prevalenza della correzione e della punizione nelle pratiche e nelle rappresentazioni ci ha portato ad affrontare nozioni correlate, che non rientrano strettamente nel campo della violenza inflitta a fini educativi e disciplinari, ma che sono costantemente associate ad esse. Così, gli immaginari di violenza forgiati dal cristianesimo costituiscono un potente intertesto. Mentre Gesù, secondo i Vangeli, non viene fustigato a scopo correttivo, i cristiani che si autoflagellano come penitenza sono incoraggiati a farlo ricordando le sofferenze di Cristo.

Contrariamente a un'idea comune che fa del “diritto di correzione” un'istituzione millenaria, radicata nelle pratiche educative, o addirittura una pratica naturale, non si può individuare una traiettoria lineare che passi dal diritto brutale, barbaro e arbitrario delle società antiche a un uso sempre più ragionato della punizione corporale, il cui orizzonte sarebbe il suo abbandono, secondo un processo di “civilizzazione della morale” descritto da Norbert Elias⁸. In primo luogo, perché è difficile postulare una continuità nel tempo, *a fortiori* con il passaggio da una cultura politeista a una cultura cristiana. Se, in base alla documentazione disponibile, l'uso di una violenza relativamente quotidiana e graduata è ben attestato in Grecia e a Roma in contesti familiari, educativi, militari e persino giudiziari, la finalità strettamente correttiva di questa violenza non è sempre evidente. Un'altra difficoltà è che la nostra concezione di una sfera privata distinta da quella pubblica non corrisponde alla realtà delle società antiche – e questa difficoltà permane fino alla fine del Seicento. La presenza di voci dedicate all'antichità greca e romana ha lo scopo di mostrare le specificità di quel periodo, ma anche di fornire una base per comprendere la narrazione della

7 K. Vé, *La cité et la sauvagerie: les rites des Lupercales*, in «Dialogues d'histoire ancienne», 44, 2018, pp. 139-190.

8 G. Geltner, *Flogging Others: Corporal Punishment and Cultural Identity from Antiquity to the Present*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2014.

correzione domestica che messa in atto nel periodo moderno, quando gli studiosi e, tra questi, i giuristi, prendono le mosse da questo patrimonio antico.

Questa “grande narrazione” è stata apparentemente diffusa nel Settecento, in particolare dall’*Encyclopédie* di Diderot e d’Alembert, che mirava a illuminare il lettore sulla logica storica che ha portato allo stato attuale del diritto. Nell’articolo *Correzione* (*giurisprudenza*), scritto nel 1754, il giurista Antoine-Gaspard Boucher d’Argis cerca di definire il diritto di correzione in modo onnicomprensivo: considera a sua volta il diritto dei padri di correggere i figli, dei mariti di correggere le mogli, dei padroni di correggere gli schiavi e i servi e dei superiori dei monasteri di correggere i chierici. Vi ritorna negli articoli *Bambino* (*giurisprudenza*), *Donna sposata*, *Schiavo* (*giurisprudenza*), *Abate*, *Badessa*, *Giurisdizione degli abati*, *Giustizia* (*giurisprudenza*), *Giustizia domestica, familiare o economica* e *Potestà paterna*. «Agli albori del diritto naturale – scrive – la giustizia veniva esercitata senza alcun apparato da ciascun padre di famiglia sulle proprie mogli, figli e nipoti, e sui propri servi. Solo lui aveva il diritto di correzione su di loro: il suo potere arrivava fino al diritto di vita e di morte; ogni famiglia formava un popolo separato, il cui capo era allo stesso tempo il padre, il re e il giudice»⁹. In ogni nota, il giurista insiste sulla natura illimitata di questo potere, in particolare nel diritto romano. «Secondo l’antica legge romana, i padri avevano il potere di vendere i loro figli e di metterli in schiavitù; avevano persino il diritto di vita e di morte su di loro, e come conseguenza di questo barbaro diritto avevano anche il potere di uccidere un bambino nato con una qualche considerevole deformità»¹⁰. Benché lo storico Yan Thomas abbia dimostrato che il potere di vita e di morte (*ius vitae necisque*) deve essere distinto dalla disciplina esercitata dai padri nella casa (*domus*), per la mentalità comune il *pater familias* romano continua a essere investito di questi terribili poteri¹¹.

Nel racconto di Boucher d’Argis, questo “diritto di correzione”, assimilato al diritto di vita e di morte e riconosciuto al padre dal diritto romano o da quello dei «Germani e dei Galli»¹², viene poi progressivamente moderato, attenuato, ristretto e limitato dalla crescente affermazione del potere statale: «Ma ben presto, presso diverse nazioni, un potere sovrano si elevò al di sopra di quello dei padri; allora questi ultimi cessarono di essere giudici assoluti, come lo erano stati in precedenza sotto ogni aspetto. Rimase tuttavia una sorta di giustizia interna, ma limitata al diritto di correzione, più o meno esteso, secondo gli usi di ciascun popolo»¹³.

9 Sub voce *Justice* (*jurispr.*) [1765], in M. Diderot, M. D’Alembert (dir.), *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de Lettres*, Paris 1751-1772, vol. 9, pp. 89b-93a. Su Boucher d’Argis, cfr. S. Lorteau, *La philosophie du droit systématique de l’encyclopédiste. Antoine-Gaspard Boucher d’Argis*, in «Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie», 54, 2019, pp. 147-164.

10 Sub voce *Enfant* (*jurisp.*) [1765], in M. Diderot, M. D’Alembert (dir.), *Encyclopédie*, cit., vol. 5, pp. 654a-b.

11 Y. Thomas, *Remarques sur la juridiction domestique à Rome*, in J. Andreau, H. Bruhns (dir.), *Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine*, École française de Rome, Roma 1990, pp. 449-474; E. Cantarella, *Fathers and Sons in Rome*, in «The Classical World», 96, 2003, pp. 281-298.

12 Sub voce *Justice domestique, familière, ou économique* [1765], in M. Diderot, M. D’Alembert (dir.), *Encyclopédie*, cit., vol. 9, p. 94b.

13 Sub voce *Justice* (*jurisprud.*) [1765], cit.

Lo scenario dell'enciclopedista è quindi quello di un graduale ridimensionamento della brutalità sotto l'effetto del rafforzamento del potere politico e dell'evoluzione della sensibilità. Il padre, pur mantenendo la sua giurisdizione domestica, delegava parte del suo "diritto di correzione" alla moglie, «l'autorità delle madri [rimanendo] subordinata a quella dei padri, a causa della preminenza del sesso maschile»¹⁴. Tra i coniugi, nel corso del Settecento, i diritti e i doveri diventarono più reciproci: «Il marito deve trattare la moglie con dolcezza e amicizia: tuttavia, se lei dimentica, deve correggerla moderatamente»¹⁵.

Questo "diritto di correzione" domestico è legato al "diritto di coercizione"¹⁶, il diritto di punire, che è un attributo della sovranità politica. Al contrario, il potere pubblico prende facilmente a prestito il modello domestico, con l'imperatore o il re che si presentano come il padre dei sudditi. Un'incisione francese del Seicento rappresenta bene questa relazione complementare: raffigura una madre che castiga il figlio, sculacciandolo, mentre un uomo adulto, che probabilmente non è stato sufficientemente corretto in gioventù, viene frustato da un sergente; sullo sfondo, una forca e una ruota, strumenti di tortura dello Stato, appaiono come moniti: «le verghe per il bambino, il bastone per l'adulto, il cervo per il pendaglio», è scritto. Per garantire la pace pubblica, il potere monarchico sosteneva l'autorità dei capi-famiglia con delle *lettres de cachet* che consentivano l'incarcerazione di figli o figlie delinquenti o indisciplinati, e poi con la creazione di istituzioni specializzate nella correzione dei giovani. Lo Stato svolse quindi un ruolo crescente nel disciplinare le famiglie, rivolgendosi alle classi lavoratrici per rimediare alle carenze dell'ambiente familiare, quando la rivoluzione industriale e l'urbanizzazione dissolsero i quadri comunitari tradizionali. Si ispirò a forme di correzione "domestiche" per stabilire un nuovo sistema di punizione, che permettesse ai sudditi di essere governati piuttosto che puniti.

Su questa svolta tra XVIII e XIX secolo Michel Foucault ha incentrato il suo lavoro, in particolare *Surveiller et punir. Naissance de la prison* (1975). Il filosofo ha mostrato il continuum tra le diverse "istituzioni di disciplina", «che si riferiscono l'una all'altra (dall'assistenza all'orfanotrofio, al riformatorio, al penitenziario, al battaglione disciplinare, alla prigione; dalla scuola alla società di patronato, alla casa di lavoro, al rifugio, al convento penitenziario; dalla casa operaia all'ospedale, alla prigione)»¹⁷. Ma non ha quasi toccato la dimensione familiare della correzione, prendendo in considerazione di fatto la disciplina dal punto di vista dei meccanismi pubblici della Rivoluzione e dell'Ottocento. Nella conclusione di *Surveiller et punir*, la possibile indagine dell'interazione tra la sfera familiare e il potere statale, suggerita da alcune illustrazioni del quaderno iconografico all'inizio del libro (incisione dell'albero contorto, attaccato a un palo, dal libro di Nicolas Andry, *L'orthopédie ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du corps*, 1749, o una stampa della *Macchina a vapore per la correzione delle bambine e dei bambini*, inizio XIX secolo), è lasciata alla fase progettuale. Foucault scrive in una

14 Sub voce *Puissance paternelle (jurisprud.)* [1765], ivi, vol. 13, pp. 560b-563a.

15 Sub voce *Correction (jurisprud.)* [1754], ivi, vol. 4, pp. 273a-b.

16 Sub voce *Coercition (jurisprud.)* [1753], ivi, vol. 3, p. 592b.

17 M. Foucault, *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976.

nota che: «ci sarebbe tutto uno studio da fare sui dibattiti che si sono svolti durante la Rivoluzione a proposito dei tribunali di famiglia, della correzione paterna e del diritto dei genitori di far rinchiodare i figli»¹⁸, o ancora, in una nota a margine, «bisognerà un giorno mostrare come le relazioni intrafamiliari, essenzialmente nella cellula genitore-figlio, siano diventate disciplinate, assorbendo fin dall'età classica schemi esterni, scolastici, militari, poi medici, psichiatrici e psicologici, che hanno fatto della famiglia il luogo privilegiato di emersione della questione disciplinare del normale e dell'anormale»¹⁹. Se l'opera di Foucault è un riferimento imprescindibile – come suggerisce il sottotitolo del dizionario – non riprendiamo l'indagine così come da lui pensata; ci proponiamo di considerare come la concezione domestica della correzione irrighi le pratiche messe in atto nelle istituzioni disciplinari o educative e di vedere in che misura giudici, assistenti sociali, insegnanti reinvestano le figure paterne e materne.

Questi approcci giuridici e politici non esauriscono i possibili punti di vista sulla storia del “diritto di correzione”. Un altro filo conduttore di questo dizionario è quello dell'etica, della morale e della religione, poiché la correzione si presenta anche come una disciplina interiore, quella dell'autocorrezione, che figura nel programma delle varie scuole filosofiche dell'Antichità²⁰. Alla fine dell'Antichità, si interseca con le nozioni cristiane legate alla penitenza: l'ascesi, le privazioni volontarie e l'autoflagellazione erano tutte pratiche di correzione personale, esercitate nell'ambito dei monasteri e offerte ai fedeli. Se questo dizionario dà ampio spazio al cristianesimo, è innanzitutto per la centralità dei monasteri e degli istituti religiosi nella formazione di una cultura della correzione personale che, nel tempo, ha permeato le istituzioni educative e formative per i giovani gestite dalla Chiesa, dalle piccole scuole allo scoutismo cattolico. Inoltre, il discorso cristiano, ancorato alla Bibbia, contribuisce a sacralizzare la figura paterna e a legittimare la correzione domestica, ponendo al contempo dei limiti morali alla sua pratica: la sua influenza sui modelli educativi, fino ai giorni nostri, non può essere sottovalutata. Naturalizzando la differenza e la gerarchia tra i sessi, il discorso cristiano serve anche a legittimare la “correzione” delle donne ribelli o degli omosessuali. Infine, anche il modo in cui la Chiesa considera la correzione del clero fino all'epoca contemporanea è un argomento che abbiamo preso in seria considerazione. Anche il tema del rapporto delle religioni con la correzione e l'autocorrezione domestica meriterebbe sviluppi che non sono stati inclusi in questo dizionario. Le poche voci sull'Islam, a parte il loro interesse intrinseco, vanno lette insieme alle altre voci del dizionario sugli stessi temi (correzione coniugale, fustigazione) in modo da decentrare la nostra visione del ruolo degli esperti religiosi o del peso delle strutture patriarcali.

La pervasività della “cultura della correzione” è evidente anche dallo spazio che occupa nelle rappresentazioni: molte opere letterarie, canzoni e storie, e innumerevoli immagini ritraggono la cosiddetta violenza educativa, padri duri, madri e mariti maltrattatori, mariti gelosi della loro autorità e padroni sadici. Queste

18 Ivi, p. 347, n. 1.

19 Ivi, p. 251.

20 Id., *Storia della sessualità*, vol. 3, *La cura di sé*, Feltrinelli, Milano 1985; P. Hadot, *Esercizi spirituali e filosofia antica*, Einaudi, Torino 2005.

rappresentazioni permettono di incrociare i punti di vista: quelli dei bambini maltrattati diventati romanzieri o degli ex schiavi che militano per l'abolizione della schiavitù, ad esempio, che documentano la capacità di azione delle vittime. Più spesso, però, le rappresentazioni hanno lo scopo di far ridere dello spettacolo delle percosse, in un'operazione di catarsi che rafforza l'idea che la correzione sia legittima e necessaria per il buon ordine della società. Tuttavia, la lettura di queste opere si rinnova con l'evoluzione del modo in cui la società odierna guarda alla violenza domestica ed educativa.

Infatti, se la storia del "diritto di correzione" non è una storia di progresso lineare verso la pacificazione della morale, si può osservare che dall'Ottocento le modalità di correzione educativa hanno subito una lenta evoluzione. Nelle scuole, penne, berretti e colpi di righello hanno sostituito il flagello, mentre nelle famiglie, la martellina e la sculacciata hanno sostituito la frusta e la verga, prima di essere soppiantate a loro volta dalla "privazione del dolce, della televisione o della console". Allo stesso tempo, l'attività legislativa tende a ridurre i poteri del capofamiglia e la brutalità della coercizione fisica. Così, la legge del 4 giugno 1846, che adegua il regime disciplinare degli schiavi, la legge Grammont del 1850, che vieta il maltrattamento pubblico degli animali domestici, e la legge del 19 aprile 1898, che punisce la violenza sui bambini, possono essere viste in serie. Tuttavia, sarebbe sbagliato considerare queste disposizioni come la manifestazione di una politica ispirata unicamente dal desiderio di proteggere i deboli. L'obiettivo utilitaristico di questa legislazione era primario: assicurare la transizione dal regime schiavista al lavoro forzato coloniale, legittimare l'impresa coloniale in nome della "missione civilizzatrice", controllare le "classi pericolose" e i giovani delinquenti, di cui si temevano gli eccessi, e disciplinare i poveri, considerati più brutali.

Nel corso del Novecento, la tendenza è stata quella di estendere i diritti riconosciuti a coloro che in precedenza erano stati posti sotto l'autorità del capofamiglia. L'accettazione della correzione domestica è diminuita, mentre lo Stato è diventato più protettivo. Due idee diventano evidenti: la funzione educativa dei genitori non implica più il dovere di esercitare una brutale costrizione fisica sui figli, e le pratiche educative all'interno delle famiglie devono essere sempre più controllate. Inoltre, la funzione di educazione dell'uomo nei confronti della propria compagna, che legittimava in larga misura la violenza coniugale, è sempre meno accettata man mano che l'emancipazione delle donne nella società progredisce e viene sancita dalla legge. L'abolizione del *pater familias* è stata il risultato di battaglie condotte sulla scena pubblica, in cui le associazioni e i media hanno giocato un ruolo importante; si è scontrata con forti resistenze e non ha proceduto allo stesso ritmo per i bambini e le donne. Negli anni '70 sono intervenuti cambiamenti legislativi come la sostituzione della potestà paterna con la potestà genitoriale esercitata congiuntamente dal padre e dalla madre (legge del 4 giugno 1970), l'introduzione della maggiore età a diciotto anni nel 1974 e il divorzio consensuale nel 1975²¹. Allo stesso tempo, il termine "maltrattamento", che prevaleva nell'ambito dell'azione

21 Per l'Italia, la legge 1 dicembre 1970, n. 898. Per le altre norme, si rimanda alla riforma del diritto di famiglia del 2013.

Per una storia del «diritto di correzione»

pubblica, è stato sostituito da quello di “violenza domestica”, che ha permesso di considerare insieme gli abusi sui minori e la violenza coniugale. Più recentemente, la legge del 10 luglio 2019 sul divieto di “violenza educativa ordinaria” afferma che “la potestà genitoriale deve essere esercitata senza violenza fisica o psicologica” (articolo 371-1 del Codice civile). Questi sviluppi sono il risultato di lotte di potere tra più attori, con le famiglie che si mostrano riluttanti all’intrusione dello Stato, mentre la società e lo Stato stesso oscillano tra la paura del disordine sociale (la delinquenza giovanile, in particolare) e il desiderio di proteggere i più deboli. In questo gioco di equilibri, in cui gli effetti della visualizzazione sono a volte più importanti dell’efficacia della legge, i rovesci sono sempre possibili.

La prospettiva storica di questo libro ci impedisce di entrare nei dibattiti sociali attuali. Ci auguriamo, tuttavia, che questo dizionario fornisca spunti di riflessione su una questione che riguarda quasi tutti i nostri contemporanei. Come hanno affermato i movimenti femministi degli anni Settanta, «il privato è politico» e il dominio si annida nei recessi dell’intimità.

Isabelle Poutrin
(isabelle.poutrin@univ-reims.fr)

Élisabeth Lusset
(elisabeth.lusset@cnrs.fr)